



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE Numero 36 DEL19/10/2023

Oggetto: ISTITUZIONE DI STALLI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI MUNITI DI PERMESSO ROSA

IL SINDACO

Premesso che con il D.L. .121 del 10/09/2021 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle Infrastrutture, dei Trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”, sono state introdotte norme finalizzate alla Istituzione di spazi apposti per donne in gravidanza o puerpere e genitori con figli entro due anni e relative autorizzazioni;

Visto che in data 28/07/2022 con Deliberazione n. 82 recante ad oggetto “Misure in favore della mobilità urbana a sostegno alla maternità-istituzione di stalli riservati-atti di indirizzo” la Giunta Comunale ha disposto che nei centri abitati di questo Comune siano riservati spazi alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale denominato “Permesso rosa”;

Considerato che nella Delibera sopra richiamata sono individuati gli stalli in prossimità delle strutture sanitarie, degli uffici pubblici, dell'ufficio postale, degli esercizi commerciali, dei varchi di accesso alle Zone a Traffico Limitato, come di seguito elencati:

San Vito Capoluogo:

- n. 1 stallo in C.so Trento e Trieste in prossimità del Comune, ingresso Teatro Due Pini;
- n. 1 stallo in Via Nazario Sauro fronte Farmacia in prossimità ambulatorio medico pediatrico;
- n. 1 stallo in Via Dante Alighieri, ingresso Nido Comunale e Scuola Dell’Infanzia Istituto Comprensivo “G. D’annunzio”;
- n. 1 stallo in Piazza Garibaldi, prossimità Ufficio Postale-Bancario;
- n. 1 stallo in Via Raffaello Sanzio fronte Poliambulatorio;

Marina di San Vito:

- n. 1 stallo in Via Amerigo Vespucci fronte civico 19 in prossimità della Farmacia;
- n. 1 stallo all’interno del Parcheggio Feltrino lato nord in prossimità del ponte pedonale;

Sant'Apollinare:

- n. 1 stallo in Via Calvario intersezione con Corso Trieste e Trento e Via Nazionale a servizio delle Scuole dell'Infanzia e Primarie.

Tenuto conto che copia delle presente Deliberazione veniva tramessa al Responsabile del Settore Polizia Locale ed ai Responsabili dei Servizi Finanziari che hanno espresso pareri favorevoli ognuno per la propria parte di competenza;

Considerato che l'istituzione dei "Parcheggi rosa", oltre a costituire un contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli fino a due anni di età residenti nel Comune di San Vito Chietino, favorisce la mobilità all'interno del Comune, consentendo di parcheggiare senza difficoltà in spazi dedicati;

Rilevato che con Decreto 27/04/2022 il Ministero dell'Infrastrutture della Mobilità Sostenibili ha fornito indicazioni preliminari per la Segnaletica degli "Stalli rosa" da istituirsi del D.L. 10/09/2021 N.121, convertito con successive modifiche in legge n. 156/2021;

Preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei poteri di indirizzo della stessa Deliberazione n. 82 del 28/07/2022;

Visto l'art 107 del D.lgs n.177/200 che conferisce le competenze del provvedimento al Responsabile della Polizia Locale per l'istruttoria e rilascio dei "Permessi rosa";

Visto il D.lgs n. 285/92 nuovo CDS in particolare l'art. 7 e 188 bis;

Visto il DPR n. 495/92;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Uffici e Servizi del Comune di San Vito Chietino

Evidenziato che la stessa deliberazione indica i riferimenti normativi negli artt. 7, comma 1, lett. d), e 188-bis del Codice della Strada, come introdotti con D.L. 10 settembre 2021, n. 121;

Specificato che le piazze e le strade ove saranno realizzati gli stalli di sosta riservati ai titolari di "permessi rosa" sono di proprietà dell'ente e tutti posti nel centro abitato;

Ritenuto necessario individuare gli stalli di sosta riservati ai titolari di "permesso rosa";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visto l'allegato A "Richiesta del contrassegno rosa" e l'allegato B "contrassegno parcheggio agevolato -fac-simile":

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL in relazione alle funzioni e competenze del Sindaco;

Nelle more di una disciplina specifica e dettagliata di livello nazionale e locale

ORDINA

che siano istituiti spazi di sosta riservati ai titolari di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”, nelle seguenti vie:

San Vito Capoluogo:

- N. 1 Stallo C.so Trento e Trieste in prossimità del Comune, ingresso Teatro Due Pini;
- N. 1 Stallo in Via Nazario Sauro fronte Farmacia in prossimità ambulatorio medico pediatrico;
- N. 1 stallo Via Dante Alighieri, ingresso Nido Comunale e Scuola Dell’Infanzia Istituto Comprensivo “G. D’annunzio”;
- N 1 Stallo in Piazza Garibaldi, prossimità Ufficio Postale-Bancario;
- N 1 Stallo in Via Raffaello Sanzio fronte Poliambulatorio ASL 02;

Marina di San Vito:

- N 1 Stallo in Via Amerigo Vespucci fronte civico 19 in prossimità della Farmacia;
- N 1 Stallo al Parcheggio Feltrino lato nord in prossimità del ponte pedonale;

Sant’Apollinare:

- N 1 Stallo in Via Calvario intersezione con Corso Trieste e Trento e Via Nazionale al servizio delle Scuole dell’Infanzia, Primaria ed ufficio postale.

che il “permesso rosa” sia esposto sul parabrezza del veicolo autorizzato in modo visibile;

che gli stalli rosa rispettino le caratteristiche stabilite dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e la normativa di riferimento.

AVVERTE

che chiunque usufruirà degli stalli di sosta senza averne titolo, oppure ne farà un uso improprio, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Capo Settore Polizia Locale;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo sezione di Pescara, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Ente per la diffusione agli interessati;

e che sia trasmessa:

- All'ufficio Tecnico comunale per la manutenzione;
- Al Comando Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri San Vito Chietino.

IL SINDACO
Dott. Emiliano Bozzelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bozzelli Emiliano in data 19/10/2023